

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 settembre 1983

recante accettazione degli impegni offerti nell'ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di motori fuoribordo originari del Giappone

(83/452/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

previe consultazioni in seno al comitato consultivo previsto dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue:

A. Dazio provvisorio

- (1) La commissione con regolamento (CEE) n. 1500/83⁽³⁾ ha istituito un dazio provvisorio antidumping sulle importazioni di motori fuoribordo fino ad 85 HP, originari del Giappone.

B. Impegni

- (2) In seguito all'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le seguenti società: Tohatsu Corporation, Suzuki Motor Company Ltd, Yamaha Motor Company Ltd e Marine Power Europe Inc, che agisce per conto della Yamaha Motor Company Ltd in conformità di una procura relativa alle esportazioni di motori fuoribordo Mariner nella Comunità, hanno offerto impegni sui prezzi.
- (3) In applicazione di detti impegni, i prezzi all'esportazione oppure di rivendita nella Comunità dovrebbero

essere aumentare in misura sufficiente per eliminare il margine di dumping oppure raggiungere un livello che la Commissione considera adeguato per eliminare il pregiudizio, tenuto conto dei prezzi di vendita necessari per fornire un utile adeguato ai produttori comunitari, nonché dei prezzi di acquisto, dei costi e dei margini di profitto degli importatori comunitari.

- (4) Gli impegni offerti sono quindi considerati accettabili.

- (5) Il comitato consultivo non ha sollevato alcuna obiezione a questo proposito,

DECIDE:

Articolo unico

La Commissione accetta gli impegni offerti dalle società Tohatsu Corporation, Suzuki Motor Company Ltd, Yamaha Motor Company Ltd e Marine Power Europe Inc nell'ambito della procedura antidumping relativa ai motori fuoribordo sino ad 85 HP di cui alla sottovoce ex 84.06 B della tariffa doganale comune, (codici Nimexe 84.06-10 ed ex 84.06-12), originari del Giappone.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 1983.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 152 del 10. 6. 1983, pag. 18.